

Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 3
Sentenza 16 luglio 2009, n. 537

Integrale

- Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all'inizio del congedo - Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo - Direttiva 79/7/CEE - Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 luglio 2009

"Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all'inizio del congedo - Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo - Direttiva 79/7/CEE - Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale"

Nel procedimento C-537/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 30 de Madrid (Spagna), con decisione 20 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2007, nella causa

Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca.

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Al. SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klucka, U. Lohmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dalla sig.ra A. A'lv. Mo. e dal sig. J.I. del Va. de Jo., in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra B. Pl. Cr., in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Ha., in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Be. e dalla sig.ra L. Lo. Pa., in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 2, punti 6 e 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4; in prosieguo: l'"accordo quadro sul congedo parentale"), nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca., da una parte, e, dall'altra, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo gestore della previdenza sociale (in prosieguo: l'"INSS"), la Tesoreria General de la Seguridad Social e il suo ex datore di lavoro, la Al. SA, riguardo al diritto alla pensione di invalidità permanente acquisito dall'interessata durante un congedo parentale.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il primo "considerando" della direttiva 79/7 recita quanto segue:

"Considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [(GU L 39, pag. 40)], prevede che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà (...) disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità d'applicazione (...)"

4 L'art. 7 della direttiva 79/7 così dispone:

"1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

(...)

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all'educazione dei figli; l'acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli;

(...)"

5 L'art. 2 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20, in prosieguo: la "direttiva 86/378"), dispone quanto segue:

"1. Sono considerati "regimi professionali di sicurezza sociale" i regimi non regolati dalla direttiva 79/7 (...) aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

(...)"

6 La direttiva 96/34 è intesa all'attuazione dell'accordo quadro sul congedo parentale che si trova in allegato ad essa.

7 In forza dell'art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa non oltre il 3 giugno 1998.

8 Le considerazioni generali dell'accordo quadro sul congedo parentale così recitano:

"(...)

10. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia durante il periodo minimo di congedo parentale;

11. considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale;

(...)"

9 La clausola 2 dell'accordo quadro sul congedo parentale dispone quanto segue:

"1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

(...)

3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo.

(...)

6. I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

7. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.

8. Tutte le questioni di previdenza e assistenza sociale legate al presente accordo devono essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria".

La normativa nazionale

10 L'art. 37, n. 5, del Texto Refundido della Ley del Estatuto de los Trabajadores (testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori), adottato con regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1/1995, (BOE 29 marzo 1995, n. 75, pag. 9654), come modificato dalla legge 5 novembre 1999, n. 39/1999, intesa a promuovere la conciliazione della vita familiare e lavorativa dei lavoratori (Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, BOE 6 novembre 1999, n. 266, pag. 38934; in prosieguo: lo "Statuto dei lavoratori"), dispone che chiunque assicuri la tutela legale e si occupi direttamente di un minore di età inferiore ai sei anni ha diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro, con riduzione proporzionale della retribuzione, che può andare da un minimo di un terzo ad un massimo della metà della durata di quest'ultimo.

11 Ai sensi dell'art. 139, n. 2, della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), adottata con regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1/1994 (BOE 29 giugno 1994, n. 154, pag. 20658; in prosieguo: la "LGSS"), un lavoratore che soffre di un'invalidità permanente che lo rende incapace di svolgere la sua occupazione abituale ha diritto ad una pensione vitalizia. Detta pensione è pari, ai sensi dell'art. 140, n. 1, della LGSS, al 55% del quoziente ottenuto dividendo per 112 le basi contributive del lavoratore relative ai novantasei mesi precedenti l'evento generatore del diritto alla prestazione.

12 L'art. 109, n. 1, della LGSS stabilisce che la base contributiva per tutti i rischi e le situazioni coperti dal regime generale, tra cui le malattie e gli infortuni sul lavoro, consiste nella retribuzione complessiva, quale ne sia la forma o la denominazione, che il lavoratore ha diritto di percepire mensilmente, ovvero la retribuzione che egli percepisce effettivamente, se l'importo di quest'ultima è superiore, per l'attività prestata in qualità di lavoratore subordinato.

13 Al fine di determinare la base contributiva in caso di riduzione dell'orario di lavoro applicabile ai lavoratori che si occupino di un minore di età inferiore ai sei anni di cui abbiano la tutela legale, il regio decreto n. 2064/1995, relativo ai contributi e alla liquidazione di altri diritti previdenziali, contenente il Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (Regolamento generale sui contributi e la liquidazione di altri diritti previdenziali 22

dicembre 1995; BOE 25 gennaio 1996, n. 22, pag. 2295), richiama il regime dei contributi per i contratti di lavoro a tempo parziale. L'art. 65 di tale regio decreto prevede che, riguardo ai lavoratori subordinati che abbiano concluso contratti di lavoro a tempo parziale e di sostituzione, la base contributiva sia determinata secondo la retribuzione percepita per le ore di lavoro effettuate.

14 Ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza 18 luglio 1991, che disciplina l'accordo speciale nell'ambito del regime di sicurezza sociale (Orden por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social, BOE 30 luglio 1991, n. 181, pag. 25114), applicabile a coloro che abbiano la tutela legale di un minore, i lavoratori che, a norma dell'art. 37, n. 5, del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 39/1999, godono di una riduzione dell'orario di lavoro in quanto si occupano di un minore di età inferiore ai sei anni, con diminuzione proporzionale della retribuzione, possono concludere un accordo speciale per conservare le medesime basi contributive adoperate precedentemente alla riduzione del loro orario di lavoro. I contributi dovuti in forza di tale accordo speciale corrispondono alle seguenti situazioni di rischio: collocamento a riposo, invalidità permanente, nonché morte e sopravvivenza derivanti da una malattia non professionale o da un infortunio diverso da un infortunio sul lavoro.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Dalla decisione di rinvio risulta che, a far data dal 17 dicembre 1986, la sig.ra Ev. Gó.-Li.Sá.-Ca. ha svolto attività lavorativa in qualità di dipendente ausiliaria con funzioni amministrative, a tempo pieno, presso la Al. SA, impresa che esercita la sua attività nel settore della distribuzione all'ingrosso.

16 Era stato convenuto con detta impresa che, con decorrenza 6 dicembre 2001, la sig.ra Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca. avrebbe beneficiato del regime di riduzione dell'orario di lavoro applicabile ai lavoratori che si occupino di un minore di età inferiore ai sei anni di cui abbiano la tutela legale, conformemente alla normativa allora vigente, e l'orario di lavoro quotidiano dell'interessata, conseguentemente, è stato ridotto di un terzo.

17 Parallelamente, la remunerazione della sig.ra Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca. e - non essendo stato concluso alcun accordo speciale - l'importo dei contributi versati sia dall'impresa sia dall'interessata al regime generale della previdenza sociale sono stati ridotti nella stessa proporzione, ove tale importo corrispondeva ad una percentuale della retribuzione percepita.

18 A seguito di una malattia non professionale, la sig.ra Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca. ha avviato, a causa di disturbi fisici e funzionali, un procedimento amministrativo sfociato in una decisione dell'INSS, 30 giugno 2004, in cui le si riconosceva un'invalidità totale permanente a svolgere la sua occupazione abituale, con diritto ad una pensione pari al 55% dell'importo di EUR 920, 33 mensili.

19 Il calcolo di tale base contributiva è stato effettuato fondandosi sull'importo dei contributi effettivamente versati al sistema pubblico di previdenza sociale durante il periodo da prendere in considerazione ai sensi della normativa che disciplina le prestazioni, vale a dire quello compreso tra il 1° novembre 1998 e il mese di novembre 2004. Tale importo comprendeva tutti i contributi versati dalla sig.ra Ev. Gó.-Li. Sá.-Ca. e dal suo datore di lavoro.

20 L'interessata proponeva ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 30 de Madrid sostenendo che, sebbene i contributi effettivamente versati fossero quelli indicati, il loro importo risultava ridotto in proporzione alla riduzione della sua retribuzione conseguente alla riduzione del suo orario di lavoro durante il periodo in cui aveva usufruito del congedo parentale per occuparsi del figlio minore, mentre la sua pensione avrebbe dovuto essere calcolata in base all'importo dei contributi

corrispondente ad un'attività a tempo pieno. A suo avviso, il calcolo che le è stato applicato si risolve nel privare di efficacia pratica uno strumento destinato a promuovere la parità dinanzi alla legge e ad eliminare la discriminazione fondata sul sesso.

21 Ciò premesso, lo Juzgado de lo Social n. 30 de Madrid sospendeva il procedimento e proponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1. Tenendo conto della natura di una misura tesa a promuovere la parità che deve essere inerente alla concessione di un congedo parentale, nelle modalità e con l'ampiezza liberamente stabilite da ciascuno Stato entro i limiti minimi imposti dalla direttiva 96/34 (...), se sia possibile che il fatto di avvalersi di tale periodo di congedo parentale, in caso di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione per il lavoratore che si occupa di figli minori, possa incidere sui diritti in via di acquisizione da parte del lavoratore o della lavoratrice che beneficia di tale congedo parentale e se i singoli possano far valere dinanzi alle pubbliche istituzioni di uno Stato il principio d'intangibilità dei diritti acquisiti o in via di acquisizione.

2. In particolare, se l'espressione "diritti acquisiti o in via di acquisizione" di cui al punto 6 della clausola 2 dell'[accordo quadro sul congedo parentale] comprenda soltanto i diritti relativi alle condizioni di lavoro e riguardi solo il rapporto contrattuale di lavoro con l'imprenditore o se, invece, si riferisca anche alla conservazione dei diritti acquisiti o in via di acquisizione in materia di previdenza e assistenza sociale, e inoltre se l'esigenza della "continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi" di cui al punto 8 della clausola 2 dell'[accordo quadro sul congedo parentale] possa ritenersi soddisfatta attraverso il metodo considerato nella fattispecie e applicato dalle autorità nazionali e la possibilità, eventualmente, di far valere dinanzi alle pubbliche autorità di uno Stato membro tale diritto alla continuità dei diritti alle prestazioni sociali, in quanto sufficientemente preciso e concreto.

3. Se le disposizioni comunitarie siano compatibili con una normativa nazionale che, durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro per congedo parentale, riduce la pensione di invalidità che si può ricevere rispetto a quella che sarebbe stata applicabile prima di tale congedo e comporta inoltre la riduzione dei diritti acquisiti e del consolidamento di future prestazioni in proporzione alla riduzione che si produce nell'orario e nella retribuzione.

4. Se, tenuto conto del dovere dei giudici nazionali di interpretare il diritto nazionale alla luce degli obblighi imposti dalla direttiva, per agevolare, per quanto possibile, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla norma comunitaria, tale obbligo debba essere applicato anche alla continuità dei diritti in materia previdenziale durante il periodo in cui si fruisce del congedo parentale e, concretamente, qualora ci si avvalga di una modalità di congedo parziale o di riduzione dell'orario di lavoro come quella utilizzata nella fattispecie.

5. Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la riduzione del riconoscimento e dell'acquisizione di prestazioni previdenziali durante il periodo di congedo parentale possa essere ritenuta una discriminazione diretta o indiretta in contrasto con le disposizioni della direttiva 79/7 (...) e, nel contempo, in contrasto con l'esigenza di parità e non discriminazione tra uomini e donne alla luce della tradizione comune degli Stati membri, nei limiti in cui il detto principio deve riguardare non solo le condizioni di lavoro ma anche l'attività pubblica di protezione sociale dei lavoratori".

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

22 L'INSS e il governo spagnolo sostengono che la prima questione debba essere dichiarata irricevibile.

23 Essi fanno valere che detta questione, formulata in termini puramente ipotetici e generali, manca di precisione. Infatti, l'eventuale situazione particolare che poteva incidere sui diritti in via di acquisizione dei lavoratori che godono di un congedo parentale non sarebbe indicata.

24 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., segnatamente, sentenze 25 febbraio 2003, causa C 326/00, IKA, Racc. pag. I-1703, punto 27, 12 aprile 2005, causa C-145/03, Keller, Racc. pag. I-2529, punto 33, e 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, punto 19).

25 Tuttavia, la Corte ha parimenti affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39, e 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 19).

26 Nel caso di specie, la controversia principale verte sul diritto alla pensione di invalidità permanente acquisito da una lavoratrice durante il congedo parentale a tempo parziale di cui ha beneficiato, vale a dire riguardo ad un periodo durante il quale i contributi al regime legale di previdenza sociale al quale apparteneva sono stati versati proporzionalmente alla retribuzione percepita, ove tale situazione ha avuto come conseguenza la concessione all'interessata di una pensione di un importo inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.

27 Ne consegue che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da una parte, se, per quanto riguarda il periodo di congedo parentale, la clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale osti alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, dei contributi versati, che sono stati ridotti proporzionalmente alla retribuzione percepita durante detto periodo, imponendo di tener conto dei contributi che corrisponderebbero ad una retribuzione a tempo pieno. Detto giudice chiede, d'altra parte, se tale clausola possa essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

28 Risulta, pertanto, che la prima questione ha un rapporto con l'oggetto della controversia principale, come definita dal giudice del rinvio, e che la soluzione data può essere utile a detto giudice per decidere se l'accordo quadro sul congedo parentale osti ad una siffatta conseguenza.

29 Ne deriva che la prima questione pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni dalla prima alla quarta

30 Per dare una soluzione utile, che consenta al giudice del rinvio di decidere la controversia principale, occorre riformulare la prima, la seconda e la quarta questione, che comprendono, ciascuna, due capi, ed esaminare le quattro questioni in funzione degli interrogativi che esse sollevano, seguendo un ordine diverso da quello in cui esse sono state sollevate.

31 Riguardo al primo capo della seconda questione, esso risulta strettamente connesso alla prima questione, come esplicitata al precedente punto 27, e occorre esaminarlo in relazione, segnatamente, al primo capo della prima questione, alla terza questione ed al secondo capo della quarta questione.

Sul secondo capo della prima questione

32 Con il secondo capo della sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale possa essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

33 Risulta in proposito da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, segnatamente in qualità di datore di lavoro (v., segnatamente, in tal senso, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punti 46 e 49; 20 marzo 2003, causa C-187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I-2741, punti 69 e 71, nonché 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. I-2483, punto 57).

34 Come ha rilevato la Corte, la suddetta giurisprudenza può essere applicata agli accordi che, come l'accordo quadro sul congedo parentale, sono nati da un dialogo condotto, sul fondamento dell'art. 139, n. 1, CE, tra parti sociali a livello comunitario e sono stati attuati, conformemente al n. 2 di tale stesso articolo, da una direttiva del Consiglio, di cui sono allora parte integrante (v. sentenze Impact, cit., punto 58, e 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 195).

35 La clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale impone l'obbligo di mantenere immutati fino alla fine del congedo parentale i diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte del lavoratore alla data di inizio del congedo stesso, nonché l'obbligo di applicare tali diritti al termine del congedo, con tutte le modifiche frattanto intervenute.

36 Detta clausola 2, punto 6, che intende evitare ogni lesione dei diritti dei lavoratori che abbiano scelto di godere del congedo parentale, obbliga, in linea generale e in termini inequivocabili, sia le autorità nazionali sia i datori di lavoro, a riconoscere i diritti acquisiti e quelli in via di acquisizione alla data di inizio del congedo stesso e a garantire che, al termine del congedo, i lavoratori possano continuare ad acquisire diritti come se il congedo non fosse intervenuto. Pertanto, il contenuto della clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale risulta in tal senso sufficientemente preciso perché detta disposizione possa essere invocata da un soggetto dell'ordinamento e applicata dal giudice (v., per analogia, sentenza Marshall, cit., punto 52).

37 Di conseguenza, il secondo capo della prima questione deve essere risolto dichiarando che la clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

Sul primo capo della prima questione, sul primo capo della seconda questione, sulla terza questione e sul secondo capo della quarta questione

38 Con il primo capo della sua prima questione, il primo capo della seconda questione, la terza questione e il secondo capo della sua quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 2, punti 6 e 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale osti alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, del fatto che questi ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale durante il quale ha versato e acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita, il che ha come conseguenza l'erogazione di una pensione di importo inferiore a quello che gli sarebbe stato corrisposto se avesse continuato ad esercitare un'attività a tempo pieno.

39 Risulta sia dal disposto della clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale sia dal contesto in cui essa si inserisce che tale disposizione mira ad evitare la perdita dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro, acquisiti o in corso di acquisizione, di cui il lavoratore già dispone quando inizia il congedo parentale, e a garantire che, al termine di tale congedo, la sua situazione, riguardo a tali diritti, sia la medesima che possedeva precedentemente a detto congedo. Detti diritti che derivano dal rapporto di lavoro sono quelli di cui disponeva il lavoratore alla data d'inizio del congedo.

40 La clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale non disciplina, tuttavia, i diritti e gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro durante il periodo del congedo parentale, che sono definiti, ai sensi del punto 7 di detta clausola 2, dagli Stati membri e/o dalle parti sociali. In tal modo, detta clausola effettua un rinvio alla normativa nazionale e ai contratti collettivi per la determinazione del regime del contratto o del rapporto di lavoro, ivi compresa la misura in cui il lavoratore, durante il periodo di tale congedo, continui ad acquisire diritti nei confronti del datore di lavoro nonché riguardo ai regimi professionali di previdenza sociale.

41 La continuità dell'acquisizione di diritti futuri riguardo ai regimi legali di previdenza sociale durante il periodo di congedo parentale non è nemmeno disciplinata in termini espliciti nell'accordo quadro sul congedo parentale. Tuttavia, la clausola 2, punto 8, di tale accordo quadro rinvia alla normativa nazionale per l'esame e la determinazione di tutte le questioni di previdenza sociale legate a tale accordo. Pertanto, la misura in cui un lavoratore potrà continuare ad acquisire diritti previdenziali mentre beneficia di un congedo parentale a tempo parziale deve essere determinata dagli Stati membri.

42 In ogni caso, se è pur vero che sia il punto 10 sia il punto 11 delle considerazioni generali dell'accordo quadro sul congedo parentale, al pari della sua clausola 2, punto 8, si riferiscono al mantenimento di prestazioni previdenziali durante il periodo in cui il lavoratore beneficia di un congedo parentale, senza peraltro imporre un obbligo concreto agli Stati membri al riguardo, l'acquisizione di diritti a future prestazioni previdenziali da parte del lavoratore durante tale periodo non è tuttavia menzionata in detto accordo quadro.

43 Ne consegue che la clausola 2, punti 6 e 8, di detto accordo quadro non impone agli Stati membri l'obbligo di garantire ai lavoratori che, durante il periodo in cui beneficiano di un congedo parentale a tempo parziale, essi continuino ad acquisire diritti a prestazioni previdenziali future nella medesima misura in cui ne avrebbero acquisiti se avessero continuato a esercitare un'attività a tempo pieno.

44 Conseguentemente, il primo capo della prima questione, il primo capo della seconda questione, la terza questione ed il secondo capo della quarta questione devono essere risolti dichiarando che la

clausola 2, punti 6 e 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale non osta alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, del fatto che quest'ultimo ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale, durante il quale ha versato ed acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita.

Sul primo capo della quarta questione e sul secondo capo della seconda questione

45 Con il primo capo della sua quarta questione e il secondo capo della sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 2, punto 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale vada interpretata nel senso che impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere la continuità della percezione di prestazioni previdenziali durante il congedo parentale, e se tale clausola possa essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

46 Al riguardo, occorre sottolineare, da una parte, che la clausola 2, punto 3, dell'accordo quadro sul congedo parentale rinvia alla legge e/o ai contratti collettivi, negli Stati membri, per la definizione dei requisiti per l'accesso al congedo parentale e delle relative modalità di applicazione. Tale definizione deve, tuttavia, essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni minime fissate dall'accordo quadro sul congedo parentale.

47 D'altra parte, se è pur vero che la clausola 2, punto 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale rinvia parimenti alla normativa degli Stati membri per l'esame e la determinazione di tutte le questioni di previdenza sociale connesse a tale accordo, tuttavia essa raccomanda loro unicamente di tener conto dell'importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria, durante il periodo del congedo parentale.

48 Peraltro, sia il disposto di detta clausola 2, punto 8, sia il fatto che l'accordo quadro sul congedo parentale sia stato concluso dalle parti sociali rappresentate da organizzazioni interprofessionali dimostrano che esso non poteva imporre obblighi alle casse nazionali di previdenza sociale, che non hanno partecipato a tale accordo.

49 Inoltre, secondo il punto 11 delle considerazioni generali dell'accordo quadro sul congedo parentale, gli Stati membri devono, ove ciò risulti opportuno alla luce delle condizioni nazionali e della situazione di bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale.

50 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la clausola 2, punto 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale non impone agli Stati membri alcun obbligo di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione, da parte del lavoratore, di prestazioni previdenziali e non definisce diritti di cui godano i lavoratori. Pertanto, e senza necessità di esaminare se contenga disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, tale clausola 2, punto 8, non può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

51 Conseguentemente, il primo capo della quarta questione ed il secondo capo della seconda questione devono essere risolti dichiarando che la clausola 2, punto 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale non impone obblighi agli Stati membri, fatto salvo quello di esaminare e determinare le questioni previdenziali connesse a tale accordo quadro conformemente alla normativa nazionale. In particolare, essa non impone agli Stati membri di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione delle prestazioni previdenziali. Detta

clausola 2, punto 8, non può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

Sulla quinta questione

52 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e, in particolare, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, ai sensi della direttiva 79/7, osti a che, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore acquisisca diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell'orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un'attività a tempo pieno.

53 Occorre rilevare, in limine, che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale non comporta una discriminazione diretta, dal momento che si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile. Si deve pertanto esaminare se essa possa costituire una discriminazione indiretta.

54 Da costante giurisprudenza risulta che vi è discriminazione indiretta quando l'applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini (v, segnatamente, sentenze 27 ottobre 1998, causa C-411/96, Boyle e a., Racc. pag. I-6401, punto 76, e 21 ottobre 1999, causa C-333/97, Lewen, Racc. pag. I-7243, punto 34).

55 Al riguardo, occorre rilevare, come indicato dal giudice del rinvio, che, al fine di dedicarsi all'educazione dei figli, le donne optano ben più frequentemente degli uomini per periodi di riduzione dell'orario di lavoro, con proporzionale riduzione della retribuzione, con conseguente diminuzione dei diritti previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.

56 Risulta tuttavia da una giurisprudenza parimenti costante che la discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v., segnatamente, sentenze cit. Boyle, punto 39, e Lewen, punto 36).

57 Orbene, il lavoratore che esercita il diritto al congedo parentale accordatogli dalla direttiva 96/34, intesa all'attuazione dell'accordo quadro sul congedo parentale, secondo una delle modalità definite dalla normativa nazionale o da un accordo collettivo, svolgendo, come nella causa principale, un'attività a tempo parziale, si trova in una situazione specifica, che non può essere equiparata a quella di un uomo o di una donna che lavora a tempo pieno (v., in tal senso, sentenza Lewen, cit., punto 37).

58 La normativa nazionale oggetto della causa principale prevede che l'importo della pensione di invalidità permanente sia calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore durante il periodo di riferimento, nel caso di specie gli otto anni precedenti al verificarsi del rischio. In quanto, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, il lavoratore percepisce una retribuzione inferiore in ragione della riduzione del suo orario di lavoro, i contributi, che costituiscono una percentuale della retribuzione, sono parimenti ridotti e ne consegue una differenza, nell'acquisizione dei diritti a future prestazioni previdenziali, tra i lavoratori a tempo pieno e quelli che godono di un congedo parentale a tempo parziale.

59 A tal proposito, occorre rilevare preliminarmente che la Corte ha già avuto occasione di affermare che il diritto comunitario non osta al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo una regola pro rata temporis in caso di lavoro ad orario ridotto. Infatti, oltre al numero di

anni di servizio di un funzionario, la considerazione del periodo lavorativo effettivamente svolto da quest'ultimo durante la sua carriera, paragonato a quello di un funzionario che abbia svolto durante tutta la sua carriera il proprio lavoro a tempo pieno, costituisce un criterio obiettivo ed estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, che consente una riduzione proporzionata dei suoi diritti pensionistici (v., in materia di funzione pubblica, sentenza 23 ottobre 2003, cause riunite C-4/02 e C-5/02, Schönheit e Becker, Racc. pag. I-12575, punti 90 e 91).

60 Per quanto riguarda la direttiva 79/7, si deve aggiungere che, secondo il primo "considerando" e l'art. 1 della direttiva stessa, essa riguarda unicamente la graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Così, in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), di detta direttiva, gli Stati membri dispongono della facoltà di escludere dal suo campo di applicazione l'acquisizione di diritti alle prestazioni previdenziali secondo i regimi previsti dalla legge a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli.

61 Ne consegue che la disciplina concernente l'acquisizione di diritti alle prestazioni di previdenza sociale a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all'educazione dei figli rientra ancora nella competenza degli Stati membri (v. sentenza 11 luglio 1991, causa C-31/90, Johnson, Racc. pag. I-3723, punto 25).

62 Emerge, infatti, dalla giurisprudenza che la direttiva 79/7 non obbliga assolutamente gli Stati membri ad accordare vantaggi in materia di previdenza sociale alle persone che hanno allevato i propri figli ovvero a prevedere diritti a prestazioni a seguito di periodi di interruzione dell'attività per allevare i figli (v., per analogia, sentenza 13 dicembre 1994, causa C-297/93, Grau-Hupka, Racc. pag. I-5535, punto 27).

63 Conseguentemente, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e, in particolare, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, ai sensi della direttiva 79/7, non osta a che, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore acquisisca diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell'orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un'attività a tempo pieno.

Sulle spese

64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.,

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) La clausola 2, punto 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

2) La clausola 2, punti 6 e 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale non osta alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, del fatto che quest'ultimo ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale, durante il quale ha versato ed acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita.

3) La clausola 2, punto 8, dell'accordo quadro sul congedo parentale non impone obblighi agli Stati membri, fatto salvo quello di esaminare e determinare le questioni previdenziali connesse a tale accordo quadro conformemente alla normativa nazionale. In particolare, essa non impone agli Stati membri di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione delle prestazioni previdenziali. Detta clausola 2, punto 8, non può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

4) Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e, in particolare, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, ai sensi della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta a che, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore acquisisca diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell'orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un'attività a tempo pieno.